

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 61

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
8 marzo 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 380/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione** ⁽¹⁾ 3

★ **Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati** 4

★ **Regolamento (CE) n. 383/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che determina i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili ai prodotti del settore vitivinicolo** 20

★ **Regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2007 al 2009, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio** ⁽¹⁾ 23

★ **Direttiva 2005/21/CE della Commissione, del 7 marzo 2005, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli** ⁽¹⁾ 25

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2005/177/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 7 marzo 2005, relativa al transito di bovini vivi nel Regno Unito** [notificata con il numero C(2005) 509] ⁽¹⁾ 28

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2005/178/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 1° marzo 2005, relativa a un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2005 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché i programmi nazionali per il 2006 ⁽¹⁾** 31

2005/179/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 marzo 2005, che modifica le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che la Slovenia è indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e da leucosi bovina enzootica e la Slovacchia è indenne da tubercolosi e da brucellosi bovina [notificata con il numero C(2005) 483] ⁽¹⁾** 37

2005/180/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia [notificata con il numero C(2005) 443] ⁽¹⁾** 41

2005/181/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2005 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 1° marzo 2005, che deroga alla definizione di «prodotti originari» in considerazione della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04)** 48

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 345 del 20.11.2004)** 51



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 380/2005 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	111,6
	204	89,0
	212	129,8
	624	147,8
	999	119,6
0707 00 05	052	182,7
	068	159,6
	204	147,0
	999	163,1
0709 10 00	220	27,5
	999	27,5
0709 90 70	052	176,9
	204	149,2
	999	163,1
0805 10 20	052	46,3
	204	44,9
	212	52,8
	220	51,9
	421	39,1
	624	52,6
	999	47,9
0805 50 10	052	55,6
	220	22,0
	624	51,0
	999	42,9
0808 10 80	388	85,5
	400	109,0
	404	72,2
	508	77,7
	512	72,2
	528	62,1
	720	63,1
	999	77,4
	0808 20 50	052
388		69,4
400		99,6
512		83,1
528		62,3
720		45,1
999		92,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 381/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione⁽²⁾.
- (2) L'attuale testo del paragrafo 21A.163 c) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 riguardante il privilegio di un'impresa di produzione approvata di rilasciare certificati di riammissione in servizio (modulo 1 EASA) per prodotti si presta ad interpretazioni fuorvianti e non esprime l'intenzione originale che è di conferire tale privilegio ad imprese di produzione approvate.

(3) Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione deve essere modificato.

(4) Le disposizioni del presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea⁽³⁾ conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al paragrafo 21A.163 c) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 viene eliminata la locuzione «in conformità alla parte 21A.307».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

⁽³⁾ Parere n. 1/2004 del 24.2.2004.

REGOLAMENTO (CE) N. 382/2005 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2005****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché il regolamento (CE) n. 1786/2003 ha sostituito il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio⁽³⁾ è opportuno adottare nuove modalità di applicazione. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽⁴⁾.
- (2) Per ragioni di chiarezza è opportuno formulare una serie di definizioni.
- (3) Tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1786/2003, occorre stabilire la qualità minima dei prodotti di cui trattasi, espressa dal tenore di umidità e di proteine. Visti gli usi commerciali, occorre differenziare il tenore di umidità a seconda dei processi di fabbricazione.

(4) È opportuno escludere dal beneficio degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi ottenuti su superfici che già beneficiano di uno degli aiuti previsti al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1786/2003, gli Stati membri sono tenuti ad istituire un sistema di ispezione che consenta di verificare, per ogni impresa o acquirente di foraggi da disidratare, l'osservanza delle condizioni definite dallo stesso regolamento. Per agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza delle condizioni che danno diritto all'aiuto, occorre prevedere che le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi da disidratare siano sottoposti ad una procedura di riconoscimento. Per questo è opportuno definire le indicazioni che devono figurare nelle domande di aiuto, nella contabilità di magazzino e nelle dichiarazioni di consegna delle imprese di trasformazione. Occorre infine precisare gli altri documenti giustificativi da fornire.

(6) L'osservanza dei requisiti relativi alla qualità dei foraggi essiccati deve essere oggetto di controlli rigorosi basati sul prelievo regolare di campioni dei prodotti finiti che escono dall'impresa. Qualora tali prodotti siano mescolati con altre materie il prelievo dei campioni deve precedere tale operazione.

(7) Per verificare la corrispondenza tra i quantitativi di materie prime consegnate alle imprese e i quantitativi di foraggi essiccati usciti, è necessario che le imprese suddette eseguano sistematicamente la pesatura dei foraggi da trasformare e determinino il loro tenore di umidità.

(8) Per facilitare la commercializzazione dei foraggi da trasformare e consentire alle competenti autorità di effettuare i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto, è necessario che i contratti tra le imprese e gli agricoltori siano stipulati prima della consegna delle materie prime e depositati presso le autorità competenti entro una data determinata, onde consentire a queste ultime di conoscere il volume prevedibile della produzione. A tale scopo è indispensabile che i contratti siano stipulati per iscritto e che vi figurino, in particolare, la data di stipulazione, la campagna di commercializzazione, il nome e l'indirizzo dei contraenti, la natura dei prodotti da trasformare e gli estremi della particella agricola su cui sono stati coltivati i foraggi da trasformare.

(9) In certi casi i contratti non si applicano e le imprese di trasformazione devono presentare dichiarazioni di consegna soggette alle condizioni vigenti per i contratti stessi.

(10) Per garantire un'applicazione uniforme del regime di aiuti, occorre definire le modalità di versamento degli stessi.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1413/2001 (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 8).

- (11) Il regolamento (CE) n. 1786/2003 ha previsto una serie di controlli da effettuare ad ogni fase del processo di produzione, anche mediante il ricorso al sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003. È quindi opportuno che i controlli relativi all'identificazione delle particelle agricole siano collegati ai controlli effettuati nell'ambito di detto sistema.
- (12) Poiché si tratta di un regime elencato nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti sono tenute ad eseguire controlli incrociati delle particelle agricole indicate nei contratti e/o nelle dichiarazioni di consegna con quelle dichiarate dai produttori nella domanda unica di aiuto, onde evitare l'erogazione di aiuti non giustificati.
- (13) Per garantire il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1786/2003 e dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il diritto all'aiuto, per sanzionare eventuali abusi è opportuno fissare riduzioni ed esclusioni dell'aiuto, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei problemi particolari che dovessero insorgere per forza maggiore o in presenza di circostanze eccezionali. È opportuno che le riduzioni ed esclusioni siano ponderate in funzione della gravità dell'irregolarità commessa e possano andare fino all'esclusione totale dal beneficio dell'aiuto per un periodo determinato.
- (14) Ai fini di una corretta gestione del mercato dei foraggi essiccati, è necessario che la Commissione riceva regolarmente determinate informazioni.
- (15) Per preparare la relazione sul settore, prevista per il 2008 a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1786/2003, è opportuno disporre la trasmissione di comunicazioni relative alle superfici foraggere e al consumo energetico connesso alla produzione di foraggi essiccati.
- (16) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1786/2003 occorre prevedere una misura transitoria relativa alle scorte in giacenza al 31 marzo 2005.
- (17) In caso di applicazione del periodo transitorio facoltativo di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è opportuno stabilire le condizioni relative all'aiuto secondo quanto disposto da detto articolo.
- (18) Poiché il regolamento (CE) n. 1786/2003 si applica a decorrere dal 1° aprile 2005, data di inizio della campagna di commercializzazione 2005/2006, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

- (19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali e i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

OGGETTO, DEFINIZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'AIUTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «foraggi essiccati», i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1786/2003, distinti nelle seguenti categorie:
 - a) «foraggi disidratati», ossia i prodotti di cui alla lettera a), primo e terzo comma, del summenzionato articolo, essiccati artificialmente al calore; ivi compresi gli «altri simili prodotti da foraggio» ossia tutti i prodotti erbacei da foraggio essiccati artificialmente al calore di cui al codice NC 1214 90 90, in particolare:
 - le leguminose erbacee,
 - le graminacee erbacee,
 - i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all'allegato IX, punto I, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
 - b) «foraggi essiccati al sole», ossia i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), secondo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1786/2003, essiccati secondo una tecnica diversa dall'essiccazione artificiale al calore e macinati;
 - c) «concentrati di proteine», ossia i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo comma, del regolamento (CE) n. 1786/2003;
 - d) «prodotti disidratati», ossia i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1786/2003;

- 2) «impresa di trasformazione», l'impresa di trasformazione di foraggi essiccati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1786/2003, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, nella quale si proceda:
- a) alla disidratazione dei foraggi freschi, utilizzando un essiccatoio conforme ai seguenti requisiti:
- funzionante con una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 250 °C; tuttavia per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 110 °C, che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 1999/2000, non è fatto obbligo di conformità a tale requisito,
 - la durata di passaggio dei foraggi da disidratare non è superiore a 3 ore,
 - in caso di essiccazione per strati di foraggio, lo spessore di ciascuno strato non è superiore a 1 metro;
- b) alla macinazione dei foraggi essiccati al sole;
- c) alla fabbricazione di concentrati di proteine;
- 3) «acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare», ogni persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 10, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1786/2003, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, che acquista foraggi freschi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione;
- 4) «partita», una quantità determinata di foraggi, di qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall'impresa di trasformazione in una sola volta;
- 5) «miscela», un prodotto destinato all'alimentazione degli animali, contenente foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione, e «aggiunte».

Le «aggiunte» sono prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove.

Tuttavia, un foraggio essiccato contenente aggiunte nel limite massimo del 3 % del peso totale del prodotto finito non è considerato una miscela, purché il tenore di azoto totale rispetto alla sostanza secca dell'aggiunta non superi il 2,4 %;

- 6) «particelle agricole», le particelle identificate secondo il sistema di identificazione delle particelle agricole nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione ⁽¹⁾;
- 7) «domanda unica di aiuto», la domanda di aiuto di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli articoli 12 e 14 del regolamento (CE) n. 796/2004;
- 8) «destinatario finale di una partita di foraggi essiccati», l'ultima persona che abbia ricevuto la partita nella stessa forma che aveva al momento di uscita dall'impresa di trasformazione, che intenda trasformare il foraggio essiccato o utilizzarlo per l'alimentazione degli animali.

Articolo 3

Prodotti ammissibili all'aiuto

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono ammissibili al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi essiccati rispondenti ai requisiti previsti in materia di commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, che:

- a) escano dal perimetro dell'impresa di trasformazione, tal quali o sotto forma di miscela, oppure, qualora non possano essere immagazzinati entro detto perimetro, da ogni luogo di deposito all'esterno di esso che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati e che sia stato preliminarmente riconosciuto dall'autorità competente;
- b) al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione, presentino le seguenti caratteristiche:
- i) tenore massimo di umidità del:
- 12 % per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinatura, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati,
 - 14 % per gli altri foraggi disidratati;
- ii) tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca, del:
- 15 % per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole e i prodotti disidratati,
 - 45 % per i concentrati di proteine.

⁽¹⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

Il diritto all'aiuto è limitato ai quantitativi di prodotti ottenuti dall'essiccazione dei foraggi prodotti su particelle utilizzate a scopi agricoli ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 4

Esclusione

Sono esclusi dal beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi ottenuti su superfici che beneficiano di un regime di aiuto contemplato al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Tuttavia, sulle superfici che beneficiano di un aiuto alle sementi di cui al capitolo 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'esclusione dal beneficio dell'aiuto alla trasformazione in foraggi essiccati è limitata alle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi.

D'altro canto, le superfici che beneficiano di un pagamento per superficie per i seminativi, di cui al capitolo 10 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono beneficiare dell'aiuto per la trasformazione in foraggi essiccati purché siano state completamente seminate a seminativi secondo le condizioni locali.

CAPITOLO 2

IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E ACQUIRENTI DI FORAGGI DA ESSICCARE E/O DA MACINARE

Articolo 5

Riconoscimento delle imprese di trasformazione

Ai fini del riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, punto 2), l'impresa di trasformazione:

- a) trasmette all'autorità competente un fascicolo contenente:
 - i) la descrizione del perimetro dell'impresa di trasformazione, con l'indicazione precisa dei luoghi che servono per l'ammissione dei prodotti da trasformare e di quelli destinati all'uscita dei foraggi essiccati, dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione e dei prodotti finiti, nonché dei luoghi in cui si trovano i laboratori di trasformazione;
 - ii) la descrizione degli impianti tecnici, segnatamente dei forni per la disidratazione e degli impianti di macinazione, con indicazione della capacità di evaporazione oraria e della temperatura di funzionamento, e degli impianti per la pesatura, per effettuare le operazioni di cui all'articolo 2, punto 2);

iii) l'elenco delle aggiunte addizionate prima o durante il processo di disidratazione, nonché l'elenco indicativo degli altri prodotti utilizzati nella fabbricazione e dei prodotti finiti;

iv) i modelli di registri della contabilità di magazzino di cui all'articolo 12;

- b) mette a disposizione dell'autorità competente la propria contabilità finanziaria e di magazzino, aggiornate;
- c) agevola le operazioni di controllo;
- d) rispetta le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1786/2003 e dal presente regolamento.

Qualora modifichi uno o più elementi del fascicolo di cui al primo comma, lettera a), l'impresa di trasformazione ne informa l'autorità competente entro 10 giorni di calendario per ottenere la conferma del riconoscimento.

Articolo 6

Riconoscimento degli acquirenti di foraggi destinati all'essiccazione e/o alla macinazione

Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2, punto 3), l'acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare:

- a) tiene un registro dei prodotti nel quale riporta almeno gli acquisti e le vendite giornalieri, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantità, il riferimento al contratto stipulato con il produttore che ha consegnato la merce e, se del caso, l'impresa di trasformazione destinataria;
- b) mette a disposizione dell'autorità competente la propria contabilità finanziaria e di magazzino, aggiornate;
- c) agevola le operazioni di controllo;
- d) rispetta le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1786/2003 e dal presente regolamento.

Articolo 7

Rilascio e revoca dei riconoscimenti

Gli interessati chiedono i riconoscimenti di cui all'articolo 2, punti 2) e 3), prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

L'autorità competente di ogni Stato membro concede i riconoscimenti prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. In casi eccezionali l'autorità competente può concedere un riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a due mesi dall'inizio della campagna considerata. In tal caso l'impresa è considerata riconosciuta sino alla concessione del riconoscimento definitivo da parte dell'autorità competente.

Fatto salvo l'articolo 30, qualora cessino di essere soddisfatte una o più condizioni di cui agli articoli 5 o 6, l'autorità competente revoca il riconoscimento a meno che l'impresa di trasformazione o l'acquirente di foraggi destinati all'essiccazione e/o alla macinazione si facciano parte diligente entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema per adempiere nuovamente alle suddette condizioni.

Articolo 8

Obblighi relativi alla fabbricazione dei foraggi

Qualora un'impresa di trasformazione proceda alla preparazione, da un lato, di foraggi disidratati e/o di concentrati di proteine e, dall'altro, di foraggi essiccati al sole:

- a) la preparazione dei foraggi disidratati deve essere eseguita in locali o luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione dei foraggi essiccati al sole;
- b) i prodotti ottenuti da queste due lavorazioni devono essere immagazzinati in luoghi diversi;
- c) è vietato miscelare tra loro, all'interno dell'impresa, foraggi disidratati con foraggi essiccati al sole.

Articolo 9

Obblighi relativi all'ammissione e all'uscita dei prodotti

Prima di ammettere nel suo perimetro prodotti diversi dai foraggi destinati all'essiccazione e/o alla macinatura, per la fabbricazione di miscele, l'impresa di trasformazione informa l'autorità competente dello Stato membro interessato specificando la natura e i quantitativi di tali prodotti.

Quando l'ammissione riguarda foraggi che sono stati essiccati e/o macinati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa indica inoltre all'autorità competente l'origine e la destinazione dei prodotti. In tal caso, l'ammissione può aver luogo soltanto sotto il controllo dell'autorità competente e alle condizioni da questa fissate.

I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione possono essere riammessi nella medesima solo per esservi nuovamente condizionati sotto il controllo dell'autorità competente e alle condizioni da questa fissate.

I prodotti ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa di trasformazione a norma del presente articolo non possono essere depositati insieme ai foraggi essiccati e/o macinati dalla

stessa impresa. Essi sono inoltre registrati nella contabilità dell'impresa a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 10

Pesatura, prelievo di campioni e analisi dei foraggi essiccati

1. L'impresa di trasformazione procede al prelievo di campioni e alla determinazione del peso dei foraggi essiccati, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003, al momento della loro uscita dall'impresa.

Tuttavia, se i foraggi essiccati vengono miscelati all'interno dell'impresa di trasformazione, il prelievo di campioni e la pesatura si effettuano prima di preparare la miscela.

Qualora la miscela sia preparata prima o durante l'essiccazione, dopo l'essiccazione viene prelevato un campione; esso è accompagnato da un'avvertenza che indica che si tratta di una miscela e precisa la natura dell'aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca e il tasso d'incorporazione nel prodotto finito.

2. L'autorità competente può esigere che ogni impresa di trasformazione le notifichi, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita o miscelatura di foraggi essiccati, precisandone la data e le quantità, onde permetterle di effettuare i controlli necessari.

L'autorità competente procede regolarmente al prelievo di campioni e alla pesatura di almeno il 5% del peso dei foraggi essiccati usciti dall'impresa e di almeno il 5% del peso dei foraggi essiccati miscelati nel corso di ogni campagna.

3. Il tenore di umidità e il tenore di proteine grezze totali, di cui all'articolo 3, sono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 110 tonnellate per ogni partita di foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione o miscelati nell'impresa stessa, secondo il metodo definito dalle direttive 76/371/CEE⁽¹⁾, 71/393/CEE⁽²⁾ e 72/199/CEE⁽³⁾ della Commissione.

In caso di uscita dall'impresa o di miscelatura di più partite che risultino di qualità uniforme dal punto di vista delle specie che la compongono, del tenore di umidità e del contenuto proteico ed il cui peso totale sia pari o inferiore a 110 tonnellate, si procede al prelievo di un campione per partita. L'analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni.

⁽¹⁾ GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 279 del 20.12.1971, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6.

Articolo 11

Pesatura dei foraggi e misurazione del tenore di umidità dei foraggi da disidratare

1. Le imprese di trasformazione verificano, mediante pesatura sistematica, i quantitativi esatti di foraggi da disidratare e di foraggi essiccati al sole loro consegnati a scopo di trasformazione.

2. L'obbligo di pesatura sistematica non si applica alle imprese di trasformazione con una produzione non superiore a 1 000 tonnellate per campagna, che dimostrino all'autorità dello Stato membro di non avere la possibilità di ricorrere ad una pesa pubblica situata in un raggio di 5 km. In tal caso, i quantitativi consegnati possono essere determinanti applicando qualsiasi altro metodo precedentemente approvato dall'autorità competente dello Stato membro stesso.

3. Il tenore medio di umidità dei quantitativi di foraggi da disidratare viene misurato dall'impresa di trasformazione confrontando i quantitativi utilizzati con i quantitativi di foraggi essiccati ottenuti.

4. Entro la fine del primo mese di ogni trimestre, le imprese di trasformazione comunicano all'autorità competente il tenore medio di umidità di cui al paragrafo 3, rilevato nel corso del trimestre precedente sui foraggi da disidratare da esse trasformati.

Articolo 12

Contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione

1. La contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione, di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1786/2003, è tenuta in parallelo con la contabilità finanziaria e permette di seguire giorno per giorno:

a) i quantitativi di prodotti che entrano nell'impresa per essere disidratati e/o macinati, con l'indicazione per ogni consegna:

— della data di entrata;

— della quantità;

— della specie o delle specie di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per i foraggi da disidratare e, se pertinente, di quelli essiccati al sole;

— del tenore di umidità constatato sui foraggi da disidratare;

— dei riferimenti del contratto e/o della dichiarazione di consegna di cui agli articoli 14 o 15 del presente regolamento;

b) dei quantitativi prodotti e dei quantitativi eventuali delle aggiunte utilizzate nella fabbricazione;

c) dei quantitativi usciti con indicazione, per ogni partita, della data di uscita, del tenore di umidità e di proteine constatati;

d) dei quantitativi di foraggi essiccati per i quali un'impresa di trasformazione abbia già beneficiato dell'aiuto, che vengono ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa;

e) dei quantitativi di foraggi essiccati in giacenza alla fine di ogni campagna;

f) dei prodotti che sono stati miscelati o addizionati ai foraggi essiccati e/o macinati dall'impresa, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonché il tasso di incorporazione nel prodotto finito.

2. Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati.

3. L'impresa che disidratati o tratti anche prodotti diversi dai foraggi essiccati, tiene una contabilità di magazzino separata per queste altre attività di disidratazione o di lavorazione.

Articolo 13

Documenti giustificativi della contabilità di magazzino

1. Le imprese di trasformazione mettono a disposizione dell'autorità competente, a sua richiesta, i documenti giustificativi seguenti:

a) gli elementi che consentano di determinare la capacità di produzione dell'impresa;

b) l'indicazione della scorta di combustibile esistente nell'impresa all'inizio e alla fine del periodo di produzione;

c) le fatture d'acquisto del combustibile e le bollette relative al consumo di elettricità durante il periodo di produzione;

d) l'indicazione delle ore di funzionamento degli essiccatoi e, per i foraggi essiccati al sole, dei tritaforaggi;

e) un bilancio completo del consumo di energia, in base all'allegato I;

f) i contratti e/o le dichiarazioni di consegna.

2. Le imprese di trasformazione che vendono i loro prodotti mettono a disposizione dell'autorità competente, oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, le fatture di acquisto dei foraggi da essiccare e/o da macinare, nonché le fatture di vendita dei foraggi essiccati, con indicazione, in particolare, della quantità e della composizione del prodotto venduto e del nome e indirizzo dell'acquirente.

Le imprese che trasformano la produzione dei loro soci e consegnano loro i foraggi essiccati mettono a disposizione dell'autorità competente, oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, i buoni di uscita o qualsiasi altro documento contabile riconosciuto dall'autorità competente, con indicazione della quantità e della composizione del prodotto consegnato nonché del nome dei consegnatari.

Le imprese che producono foraggi essiccati per conto dell'agricoltore e gli consegnano tale produzione mettono a disposizione dell'autorità competente, oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, le fatture delle spese di produzione, con indicazione, in particolare, della quantità e della composizione dei foraggi essiccati prodotti e del nome dell'agricoltore.

CAPITOLO 3

CONTRATTI E DICHIARAZIONI DI CONSEGNA

Articolo 14

Contratti

1. Ogni contratto di cui all'articolo 10, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (CE) n. 1786/2003, oltre alle indicazioni specificate all'articolo 12 di detto regolamento, reca:

- a) il nome, il cognome e l'indirizzo delle parti contraenti;
- b) la data di stipulazione;
- c) la campagna di commercializzazione;
- d) la o le specie di foraggi da trasformare, nonché il loro quantitativo prevedibile;
- e) l'identificazione della o delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto.

2. Qualora un'impresa di trasformazione esegua un contratto di lavorazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003, concluso con un produttore agricolo indipendente oppure con uno o più dei propri soci, tale contratto deve inoltre indicare:

- a) il prodotto finito da consegnare,
- b) le spese a carico del produttore.

Articolo 15

Dichiarazioni di consegna

1. Nel caso di un'impresa che trasformi la propria produzione oppure, ove si tratti di un'associazione, quella dei suoi aderenti, viene compilata una dichiarazione di consegna contenente almeno le indicazioni seguenti:

- a) la data di consegna ovvero una data indicativa qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione è stata presentata all'autorità competente;
- b) i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l'arrivo;
- c) la o le specie di foraggi da trasformare;
- d) se del caso, nome e indirizzo del membro dell'associazione conferente;
- e) l'identificazione della o delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto.

2. Nel caso di un'impresa che sia stata approvvigionata da un acquirente riconosciuto, viene compilata una dichiarazione di consegna contenente almeno le indicazioni seguenti:

- a) i dati che consentano di identificare l'acquirente riconosciuto;
- b) la data di consegna ovvero una data indicativa qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione è stata presentata all'autorità competente;
- c) i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l'arrivo, ripartiti secondo i contratti conclusi tra gli acquirenti e i produttori, con l'indicazione dei riferimenti di detti contratti;
- d) la o le specie di foraggi da trasformare;

e) l'identificazione della o delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o presentata una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto.

Articolo 16

Data del contratto o della dichiarazione

I contratti e le dichiarazioni di consegna, di cui agli articoli 14 e 15, sono redatti per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna.

Gli Stati membri possono fissare tuttavia un termine compreso tra 2 e 8 giorni lavorativi precedenti la data di consegna.

Articolo 17

Comunicazioni

Le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi destinati all'essiccazione e/o alla macinazione trasmettono all'autorità competente, entro il 15 di ogni mese, un elenco riepilogativo dei contratti stipulati nel corso del mese precedente e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente.

L'elenco comprende in particolare:

- a) l'identità del contraente con cui l'impresa di trasformazione ha concluso un contratto o dell'acquirente riconosciuto, oppure del dichiarante nel caso di un'impresa che trasforma la propria produzione, o di un'associazione che trasforma la produzione dei propri soci;
- b) la data del contratto o della dichiarazione di consegna;
- c) i riferimenti dell'identificazione delle particelle agricole;
- d) i riferimenti della domanda unica di aiuto.

L'autorità competente può chiedere la trasmissione dell'elenco per via elettronica.

CAPITOLO 4

DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO DELL'AIUTO

Articolo 18

Data di presentazione delle domande

1. Per poter fruire dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003, l'impresa di trasformazione presenta

una domanda di aiuto relativa ai quantitativi usciti dall'impresa nel corso di un dato mese, al più tardi entro 45 giorni dalla fine del mese in parola.

2. Salvo forza maggiore o circostanze eccezionali:

a) se una domanda è presentata dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l'importo a cui l'impresa avrebbe avuto diritto se la domanda fosse stata presentata entro i termini prescritti è ridotto dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo;

b) se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda si considera irricevibile.

3. Tuttavia, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, non possono essere presentate domande di aiuto per una determinata campagna dopo il 15 aprile successivo alla fine di detta campagna.

Articolo 19

Contenuto delle domande

1. La domanda di aiuto reca almeno le seguenti informazioni:

- a) nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente;
- b) quantitativi per i quali è chiesto l'aiuto, suddivisi per partita;
- c) data in cui ogni partita è uscita dal perimetro dell'impresa;
- d) indicazione che per ogni partita sono stati prelevati dei campioni, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione o al momento della fabbricazione, nell'impresa stessa, della miscela di foraggi essiccati, nonché qualsiasi informazione necessaria per l'identificazione dei predetti campioni;
- e) indicazione, per ogni partita, di tutte le eventuali aggiunte, precisandone la natura, la denominazione, il tenore di sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca, nonché i rispettivi tassi di incorporazione nel prodotto finito;
- f) in caso di miscela, l'indicazione per partita del tenore della miscela in proteine grezze totali di foraggi essiccati nell'impresa, previa detrazione del tenore di sostanza azotata totale conferito dalle aggiunte.

2. L'aiuto da corrispondere ad un'impresa di trasformazione riguarda esclusivamente i foraggi essiccati e/o macinati nella medesima, previa deduzione del peso di tutte le aggiunte.

*Articolo 20***Anticipi**

1. Per poter beneficiare dell'anticipo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1786/2003, il richiedente correda la domanda di aiuto di un attestato che certifica la costituzione della cauzione ivi prevista.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare il diritto all'aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

*Articolo 21***Importo definitivo dell'aiuto**

1. La Commissione stabilisce l'importo definitivo dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003, secondo la procedura ivi prevista all'articolo 18, paragrafo 2. Tale importo è calcolato in base alle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

2. Qualora in seguito a successive verifiche uno o più Stati membri procedano ad una seconda comunicazione a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, debitamente motivata, contenente dati rettificati più elevati rispetto alla prima comunicazione, i dati rettificati potranno essere presi in considerazione soltanto se non incidono sull'importo definitivo dell'aiuto calcolato in base alla prima comunicazione. I quantitativi di foraggi essiccati non presi in considerazione in applicazione di quanto precede saranno imputati alla campagna successiva.

3. Il saldo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1786/2003 è versato, se del caso, entro sessanta giorni dalla data in cui la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'importo definitivo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione considerata.

*Articolo 22***Tasso di cambio**

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 ha luogo il primo giorno del mese di uscita di una data partita di foraggi dal perimetro dell'impresa di trasformazione riconosciuta.

CAPITOLO 5

CONTROLLI*Articolo 23***Principi generali dei controlli**

1. I controlli amministrativi e i controlli in loco previsti dal presente regolamento perseguono lo scopo di garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto.

2. Le domande di aiuto sono respinte qualora l'impresa di trasformazione impedisca la realizzazione del controllo in loco.

*Articolo 24***Controlli amministrativi**

1. I controlli amministrativi perseguono lo scopo di permettere di accertare le irregolarità, in particolare attraverso controlli incrociati.

Le autorità competenti procedono a controlli incrociati tra le particelle agricole dichiarate nella domanda unica di aiuto, nei contratti e/o nelle dichiarazioni di consegna e le particelle di riferimento figuranti nel sistema di identificazione delle particelle agricole, per verificare l'ammissibilità all'aiuto delle superfici in quanto tali ed evitare la concessione ingiustificata di aiuti.

2. Alla comunicazione delle irregolarità accertate attraverso i controlli incrociati fanno seguito le procedure amministrative appropriate ed eventualmente un controllo in loco.

*Articolo 25***Controlli in loco**

1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso di durata limitata allo stretto necessario, senza compromettere la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento, nonché altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria, sono effettuati contemporaneamente.

3. Qualora i controlli in loco evidenzino irregolarità significative in una data regione o in un'impresa di trasformazione, l'autorità competente intensifica i controlli in loco sulle imprese coinvolte, in numero, frequenza e portata, durante l'anno in corso e l'anno successivo.

4. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per la selezione del campione di controllo. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

*Articolo 26***Controlli in loco presso le imprese di trasformazione**

1. Almeno una volta per campagna le autorità competenti procedono alla verifica della contabilità di magazzino di cui all'articolo 12 presso tutte le imprese di trasformazione, con particolare attenzione alla corrispondenza tra la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria.

2. Le autorità competenti verificano a campione i documenti giustificativi della contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione.

Tuttavia, per le nuove imprese riconosciute, la verifica riguarda tutte le domande presentate durante il primo anno di attività.

*Articolo 27***Controlli in loco degli altri interessati**

1. Le autorità competenti eseguono regolarmente controlli supplementari presso i fornitori della materia prima, nonché presso gli operatori cui sono stati consegnati i foraggi essiccati.

I controlli vertono:

- a) sul 5 % almeno delle partite oggetto di una domanda di aiuto per verificare la tracciabilità fino al destinatario finale;
- b) sul 5 % almeno dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per verificare la particella di provenienza dei prodotti conferiti alle imprese di trasformazione.

2. Gli operatori oggetto di controlli in loco sono selezionati dalle autorità competenti in base ad un'analisi dei rischi che tiene conto dei seguenti fattori:

- a) dell'importo dell'aiuto;
- b) dell'andamento degli aiuti rispetto all'anno precedente;
- c) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
- d) di altri parametri definiti dagli Stati membri.

L'autorità competente procede ogni anno ad una valutazione dell'efficacia dei parametri di analisi dei rischi utilizzati nel corso degli anni precedenti.

3. L'autorità competente conserva sistematicamente traccia dei motivi che l'hanno indotta a selezionare un agricoltore ai fini del controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.

*Articolo 28***Relazione di controllo**

1. Per ogni controllo in loco viene stilata una relazione di controllo che dà conto con precisione dei diversi aspetti del controllo.

2. Il soggetto controllato può firmare la relazione e aggiungere osservazioni e riceve una copia della relazione di controllo.

CAPITOLO 6

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI*Articolo 29***Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive delle imprese di trasformazione**

Qualora la quantità di foraggi essiccati indicata in una o varie domande di aiuto sia superiore al quantitativo ammissibile a norma dell'articolo 3, si applicano le seguenti regole:

- a) se la differenza constatata per una domanda di aiuto non è superiore al 20 % dei quantitativi ammissibili, l'importo dell'aiuto è calcolato in base al quantitativo ammissibile, ridotto del doppio della differenza constatata;
- b) se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il 20 % dei quantitativi ammissibili, la domanda di aiuto è respinta;
- c) se la differenza constatata per una domanda di aiuto non è superiore al 20 % dei quantitativi ammissibili, ma fa seguito ad una prima constatazione analoga eseguita nel corso della stessa campagna, la domanda di aiuto è respinta;
- d) se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il 50 % dei quantitativi ammissibili o se si constata nuovamente una differenza superiore al 20 % ed inferiore al 50 % nel corso della stessa campagna di commercializzazione, non sono concessi aiuti per la campagna in corso.

L'importo da recuperare è prelevato dai pagamenti degli aiuti a cui all'impresa ha diritto in base alle domande di aiuto presentate nel corso della campagna successiva a quella dell'accertamento.

Ove si constata che le irregolarità di cui al primo comma sono state commesse deliberatamente dall'impresa di trasformazione, il beneficiario è escluso dall'aiuto per la campagna in corso e per la campagna successiva.

Articolo 30

Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di mancata osservanza di determinate condizioni relative al riconoscimento da parte delle imprese di trasformazione e degli acquirenti riconosciuti

Ove si constati che la contabilità di magazzino non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12 oppure non sia possibile accertare la corrispondenza tra contabilità di magazzino, contabilità finanziaria e documenti giustificativi, ferme restando le riduzioni e le esclusioni di cui all'articolo 29, all'impresa di trasformazione è imposta una riduzione di entità compresa tra il 10 % e il 30 % dell'importo dell'aiuto richiesto per la campagna in corso, in funzione della gravità dell'inadempienza constatata.

Ove nei due anni successivi alla prima constatazione vengano nuovamente accertate le stesse irregolarità, l'autorità competente procede alla revoca del riconoscimento dell'impresa di trasformazione per un periodo che va da un minimo di una campagna ad un massimo di tre campagne.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31

Forza maggiore e circostanze eccezionali

I casi di forza maggiore ovvero le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono esserle comunicati per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'impresa di trasformazione sia in grado di farlo.

Articolo 32

Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri

1. Gli Stati membri adottano le misure supplementari eventualmente necessarie per la corretta applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e si prestano reciproca assistenza per l'esecuzione dei controlli previsti dal presente regolamento. Al riguardo, ove le riduzioni od esclusioni pertinenti non siano previste dal presente regolamento, gli Stati membri possono applicare sanzioni nazionali appropriate nei confronti delle imprese di trasformazione o altri operatori della filiera commerciale, come agricoltori o acquirenti che prendono parte alla procedura di concessione degli aiuti, allo scopo di garantire il rispetto delle condizioni di erogazione dell'aiuto.

2. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire l'efficacia dei controlli e permettere di verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati che si scambiano.

Articolo 33

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

1. All'inizio di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali,

nel trimestre precedente, sono state presentate domande per l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003, ripartendo detti quantitativi per mese di uscita dall'impresa.

Entro il 31 maggio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali il diritto dell'aiuto è stato riconosciuto durante la campagna di commercializzazione precedente.

La comunicazione dei dati di cui al primo e al secondo comma è ripartita in base alle categorie di cui all'articolo 2, punto 1). La Commissione utilizza tali dati per accertare il rispetto del quantitativo massimo garantito.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro il 30 aprile di ogni anno, la stima dei quantitativi di foraggi essiccati in giacenza presso le imprese di trasformazione al 31 marzo dello stesso anno;
- b) entro il 30 aprile 2005, i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza nelle imprese di trasformazione al 31 marzo 2005, che beneficiano del disposto dell'articolo 34;
- c) entro il 31 maggio di ogni anno, il numero di riconoscimenti nuovi, di riconoscimenti ritirati e di riconoscimenti provvisori per la campagna di commercializzazione precedente;
- d) entro il 31 maggio di ogni anno, statistiche relative ai controlli effettuati a norma degli articoli da 23 a 28 e alle riduzioni ed esclusioni applicate a norma degli articoli 29, 30 e 31, per la campagna di commercializzazione precedente, secondo l'allegato III;
- e) entro il 31 maggio di ogni anno, un bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione dei foraggi disidratati, secondo l'allegato I, e l'andamento delle superfici investite a leguminose e altri foraggi verdi, secondo l'allegato II, per la campagna di commercializzazione precedente;
- f) nel corso del mese successivo al termine di ogni semestre, i tenori medi di umidità constatati nel corso del semestre precedente sui foraggi da disidratare e comunicati dalle imprese di trasformazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4;
- g) entro il 1° maggio 2005, le misure adottate per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 e del presente regolamento, in particolare le sanzioni nazionali previste a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 34***Scorte al 31 marzo 2005**

1. I foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005, che non siano usciti dall'impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all'articolo 3, lettera a), del presente regolamento, anteriormente al 31 marzo 2005, possono beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, purché:

- a) rispettino le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
- b) escano dall'impresa di trasformazione sotto il controllo dell'autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento;
- c) siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2004/2005;
- d) siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005.

2. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

*Articolo 35***Periodo transitorio facoltativo**

Gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo, a norma dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano alle imprese di trasformazione, perché lo trasferiscano ai produttori, l'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base ai quantitativi di cui è riconosciuto il diritto all'aiuto previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 e limitatamente al massimale di cui all'allegato VII, punto D, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.

Qualora l'impresa di trasformazione si approvvigioni in foraggi provenienti da un altro Stato membro, l'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato alle imprese di trasformazione affinché lo trasferiscano ai produttori soltanto se questi ultimi si trovano in uno Stato membro che applica il periodo transitorio facoltativo.

L'entità di tale aiuto e dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1786/2003 non può superare il sostegno massimo previsto per il settore dal regolamento (CE) n. 603/95.

L'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, fissato secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003, è versato alle imprese di trasformazione le quali lo trasferiscono ai produttori entro 15 giorni lavorativi.

*Articolo 36***Disposizione relativa alla campagna 2004/2005**

Il regolamento (CE) n. 785/95 è abrogato.

Tuttavia, le disposizioni di tale regolamento applicabili per la gestione del regime di aiuto in vigore nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005 restano in vigore sino alla chiusura definitiva dei conti di detta campagna.

*Articolo 37***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione di foraggi disidratati

Stato membro:

Campagna di commercializzazione:

	Voce	Unità	Quantitativo
a	Produzione di foraggi disidratati	Tonnellate di foraggi disidratati	
b	Umidità media all'entrata	%	
c	Umidità media all'uscita	%	
d	Temperatura media dell'aria all'entrata dell'essiccatoio	° Celsius	
e	Consumo specifico	megajoule per kg di foraggi disidratati	
f	Natura del combustibile utilizzato: (gas, carbone, lignite, gasolio, elettricità, biomassa)		
g	Potere calorico specifico in megajoule per unità di energia	megajoule per unità di energia	
h	Quantità di combustibile utilizzato:	a) in tonnellate di combustibile	
i		b) in megajoule	

ALLEGATO II

Andamento delle superfici investite a leguminose e altri foraggi verdi

Stato membro:

Campagna di commercializzazione:

	Codici Cronos-Eurostat	Foraggi verdi	Superficie in 1 000 ettari
a	2611 + 2670	a = b + c Foraggi verdi coltivati su arativi, di cui:	
b	2611	b) Foraggi annuali (granturco da foraggio, altri)	
c	2670	c) Foraggi pluriennali (trifoglio, erba medica, prati e pascoli temporanei)	
d	2672	Di cui: erba medica	
e	0002	Superficie totale di prati e pascoli permanenti	

ALLEGATO III

A. Statistiche di controllo — Popolazione sottoposta ai controlli

A. Riconoscimento delle imprese di trasformazione	
A.1. Numero di imprese riconosciute per la campagna	
A.2. Numero di nuovi riconoscimenti	
A.3. Numero di riconoscimenti ritirati	
A.4. di cui ritirati per meno di una campagna	
A.5. di cui ritirati per una campagna e oltre	
B. Riconoscimento degli acquirenti di foraggi destinati all'essiccazione e/o alla macinazione	
B.1. Numero di acquirenti di foraggi destinati all'essiccazione e/o alla macinazione riconosciuti per la campagna	
B.2. Numero di nuovi riconoscimenti	
B.3. Numero di riconoscimenti ritirati	
B.4. di cui ritirati per meno di una campagna	
B.5. di cui ritirati per una campagna e oltre	
C. Contratti	
C.1. Numero di contratti	
C.2. Numero di agricoltori	
C.3. Numero di particelle incluse nei contratti	
C.4. Superficie (in ettari) coperta dai contratti	
D. Dichiarazioni di consegna	
D.1. Numero di dichiarazioni di consegna	
D.2. Numero di agricoltori	
D.3. Numero di particelle incluse nelle dichiarazioni di consegna	
D.4. Superficie (in ettari) coperta dalle dichiarazioni di consegna	
E. Domande presentate	
E.1. Numero di domande presentate	
E.2. Numero di partite	
E.3. Quantità trasformata	
E.4. Quantità uscita (oggetto di domande di aiuto)	

B. Statistiche di controllo, numero dei controlli e risultati

A. Controllo delle superfici dichiarate nei contratti e nella domanda unica di aiuto	Numero di agricoltori	Numero di contratti	Numero di particelle	Superficie	Quantità dichiarate non ammissibili	Sanzioni nazionali (articolo 32)
A.1. Controlli amministrativi						
A.1.1. Doppia dichiarazione di una stessa superficie da parte di uno o più richiedenti						
A.1.2. Discrepanza tra contratto (o dichiarazione di consegna) e domanda unica di aiuto						
A.2. Controlli in loco delle superfici dichiarate						
A.2.1. Numero di controlli in loco						
A.2.2. Casi senza irregolarità						
A.2.3. Dichiarazioni in eccesso						
A.2.4. Dichiarazioni in difetto						
A.2.5. Tipo di coltura diversa da quella dichiarata						
A.2.6. Altre infrazioni						

B. Controlli degli acquirenti di foraggi destinati all'essiccazione e/o alla macinazione	Numero di acquirenti	Numero di contratti
B.1. Numero di controlli in loco		
B.2. Casi senza irregolarità		
B.3. Casi di irregolarità nella contabilità di magazzino		
B.4. Altre infrazioni		

C. Controlli delle imprese di trasformazione	Numero di imprese	Numero di domande	Numero di partite	Quantità di foraggi essiccati usciti	Quantità di foraggi essiccati miscelati
C.1. Controlli amministrativi					
C.1.1. Ritardi di presentazione delle domande fino a 25 giorni					
C.1.2. Ritardi di presentazione delle domande superiori a 25 giorni					
C.1.3. Mancata notifica prima dell'uscita					
C.1.4. Mancato rispetto dei tenori di umidità o di proteine					
C.1.5. Altre irregolarità rilevate					
C.2. Controlli in loco presso le imprese di trasformazione					
C.2.1. Numero di controlli in loco					
C.2.2. Numero di campioni prelevati (art. 10, par. 2)					
C.2.3. Mancata notifica prima dell'uscita					
C.2.4. Mancato rispetto dei tenori di umidità o di proteine					
C.2.5. Irregolarità di pesatura					

C. Controlli delle imprese di trasformazione	Numero di imprese	Numero di domande	Numero di partite	Quantità di foraggi essiccati usciti	Quantità di foraggi essiccati miscelati
C.2.6. Discordanza tra contabilità di magazzino e finanziaria					
C.2.7. Altri casi di irregolarità nella contabilità di magazzino					
C.2.8. Altre irregolarità rilevate					
C.3. Sanzioni applicate (art. 29)					
C.3.1. Differenza inferiore o uguale a 20 % [art. 29, lett. a)]					
C.3.2. Recidiva nella differenza inferiore o uguale a 20 % [art. 29, lett. c)]					
C.3.3. Differenza superiore a 20 % e inferiore o uguale a 50 % [art. 29, lett. b)]					
C.3.4. Recidiva nella differenza superiore a 20 % e inferiore a 50 % [art. 29, lett. d)]					
C.3.5. Differenza superiore a 50 % [art. 29, lett. d)]					
C.3.6. Irregolarità intenzionale (art. 29, terzo comma)					
C.3.7. Sanzioni finanziarie da 10 % a 30 % (art. 30)					

D. Controllo della tracciabilità dei prodotti (art. 27, par. 1)	Numero di partite	Quantità di foraggi essiccati usciti	Quantità di foraggi essiccati miscelati
D.1. Controllo della realtà degli acquisiti di foraggi destinati all'essiccazione e alla macinazione (consegna e pagamento)			
D.2. Controllo della realtà (ricevimento e pagamento) delle uscite di foraggi essiccati a destinazione del primo intermediario («impresa di commercializzazione»)			
D.3. Controllo della realtà (ricevimento e pagamento) delle uscite di foraggi essiccati a destinazione del destinatario finale			

REGOLAMENTO (CE) N. 383/2005 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2005****che determina i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili ai prodotti del settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo⁽²⁾ stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili sulla base dei criteri elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98, fatte salve le eventuali precisazioni o deroghe previste dalla regolamentazione dei settori interessati in base ai suddetti criteri.
- (2) Ad alcune misure dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo si applicano specifici fatti generatori dei tassi di cambio: occorre pertanto che tali fatti generatori siano determinati in un apposito regolamento.
- (3) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽³⁾ prevede la possibilità di concedere un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura in una superficie determinata. L'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo⁽⁴⁾, fissa l'importo massimo del premio per

ettaro. Per motivi pratici di ordine amministrativo, è opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio relativo all'importo di tale premio intervenga all'inizio della campagna vitivinicola.

- (4) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999 istituisce un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti. Per motivi pratici di ordine amministrativo, è opportuno che il tasso di cambio applicabile alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento sia l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea (BCE) prima del 1° luglio che precede l'esercizio finanziario in relazione al quale sono fissate le dotazioni.
- (5) Gli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 definiscono i prezzi di acquisto da pagare ai produttori e l'aiuto di cui possono beneficiare i distillatori rispettivamente per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e per la distillazione dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione. Considerati gli obiettivi economici delle operazioni e la procedura da seguire, è opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio relativo a tali importi intervenga il primo giorno della campagna considerata.
- (6) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede un prezzo minimo da pagare ai produttori e un aiuto alla distillazione di cui possono beneficiare i distillatori finalizzato a sostenere il settore dell'alcol per usi commestibili. L'articolo 30 del medesimo regolamento prevede la possibilità che venga adottato un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a una notevole eccedenza o a problemi di qualità. Per motivi pratici di ordine amministrativo, è opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio applicabile in tali circostanze intervenga con cadenza mensile.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato⁽⁵⁾ prevede la concessione di un aiuto agli elaboratori di vini alcolizzati. Dal momento che l'importo di tale aiuto è collegato alle misure di distillazione in questione, è opportuno fare riferimento allo stesso principio nella determinazione del fatto generatore.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

⁽⁴⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1389/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61).

- (8) Gli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1493/1999 istituiscono aiuti per impieghi determinati. Affinché il fatto generatore sia il più vicino possibile all'obiettivo economico e per motivi pratici di ordine amministrativo, è opportuno che il fatto generatore intervenga rispettivamente, per l'aiuto di cui all'articolo 34 di tale regolamento, il primo giorno del mese in cui viene effettuata la prima operazione di arricchimento e, per l'aiuto di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento, il primo giorno di ciascun mese in cui sono effettuate le operazioni di trasformazione.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

al prezzo di acquisto e all'aiuto da versare ai distillatori, indicati rispettivamente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 28, paragrafo 5, del medesimo regolamento, interviene il primo giorno della campagna vitivinicola per la quale è corrisposto il prezzo di acquisto.

3. Per la distillazione dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola per l'approvvigionamento del mercato dell'alcol per usi commestibili, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto primario e al prezzo minimo, indicati rispettivamente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 29, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interviene il primo giorno del mese in cui è effettuata la prima consegna del vino oggetto di un determinato contratto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Potenziale produttivo

1. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al premio per l'abbandono definitivo previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 interviene il primo giorno della campagna vitivinicola in cui è stata inoltrata la domanda di premio.

2. Il tasso di cambio applicabile alla dotazione finanziaria per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, prevista all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del 1° luglio che precede l'esercizio finanziario in relazione al quale sono fissate le dotazioni.

Articolo 2

Meccanismi di mercato

1. Per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo di acquisto e all'aiuto da versare ai distillatori, indicati rispettivamente all'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 27, paragrafo 11, del medesimo regolamento, interviene il primo giorno della campagna vitivinicola per la quale è corrisposto il prezzo di acquisto.

2. Per la distillazione dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile

4. Per la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo minimo interviene il primo giorno del mese in cui è effettuata la prima consegna del vino oggetto di un determinato contratto.

5. Per l'aiuto da versare agli elaboratori di vini alcolizzati, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, il fatto generatore del tasso di cambio coincide con quello relativo alla corrispondente misura di distillazione.

6. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto da versare per l'uso di mosti di uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati a scopi di arricchimento, a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, interviene il primo giorno del mese in cui viene effettuata la prima operazione di arricchimento.

7. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto da versare per l'uso di mosti di uve e di mosti di uve concentrati, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, interviene il primo giorno di ciascun mese in cui vengono effettuate operazioni di arricchimento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 384/2005 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2005****che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2007 al 2009, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 577/98 è necessario definire gli elementi del programma di moduli ad hoc per gli anni dal 2007 al 2009.
- (2) La decisione 2002/177/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002 relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002⁽²⁾, riconosce che, per essere in grado di sviluppare politiche appropriate nei settori degli infortuni sul lavoro e dei problemi di salute connessi al lavoro, della situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli e dell'in-

gresso dei giovani nel mercato del lavoro, gli Stati membri e la Commissione necessitano di informazioni statistiche specifiche. Tali informazioni devono essere pertanto incluse nei moduli ad hoc per gli anni dal 2007 al 2009.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È adottato il programma di moduli ad hoc per l'indagine per campione sulle forze di lavoro, con riferimento agli anni dal 2007 al 2009, come specificato in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 60.

ALLEGATO

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO**Programma pluriennale di moduli ad hoc**

1. INFORTUNI SUL LAVORO E PROBLEMI DI SALUTE CONNESSI AL LAVORO

Elenco delle variabili: da definire entro dicembre 2005.

Periodo di riferimento: 2007.

Regioni e Stati membri interessati: tutti.

Campione: da definire entro dicembre 2005.

Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2008.

2. SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E DEI LORO FIGLI

L'attuazione del modulo per il 2008 è subordinata all'esito degli studi di fattibilità da completare entro la fine del 2005.

Elenco delle variabili: da definire entro dicembre 2006.

Periodo di riferimento: 2008.

Regioni e Stati membri interessati: tutti.

Campione: da definire entro dicembre 2006.

Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2009.

3. INGRESSO DEI GIOVANI NEL MERCATO DEL LAVORO

Elenco delle variabili: da definire entro dicembre 2007.

Periodo di riferimento: 2009.

Regioni e Stati membri interessati: tutti.

Campione: da definire entro dicembre 2007.

Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2010.

DIRETTIVA 2005/21/CE DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2005****che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

Gli allegati alla direttiva 72/306/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

considerando quanto segue:

A decorrere dal [12 mesi ed un giorno dalla data della pubblicazione], gli Stati membri:

- (1) la direttiva 72/306/CEE del Consiglio è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione comunitaria istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽²⁾.
- (2) Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 72/306/CEE.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla direttiva 92/53/CEE⁽³⁾, riconosce l'equivalenza tra le direttive particolari e le corrispondenti regolamentazioni della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UN-ECE). Per tale motivo è necessario adeguare i requisiti tecnici relativi alla sorgente luminosa dell'opacimetro impiegato per la misurazione dell'opacità dei gas di scarico alla regolamentazione UN-ECE 24 e alle norme internazionali. È opportuno inoltre adeguare il combustibile impiegato per la misurazione dell'opacità dei gas di scarico al combustibile ammesso per la misurazione delle emissioni, come definita dalla direttiva del Consiglio 88/77/CEE⁽⁴⁾.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

— non concedono più l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, e

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale

di un nuovo tipo di veicolo per motivi riguardanti le emissioni di inquinanti prodotti da motori diesel, se esso non è conforme alle disposizioni della direttiva 72/306/CEE, modificata dalla presente direttiva.

La presente direttiva non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente, a norma della direttiva 72/306/CEE, e non preclude l'estensione delle medesime omologazioni in conformità della direttiva a norma della quale sono state inizialmente rilasciate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'8 marzo 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano la presente direttiva dal 9 marzo 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/20/CE della Commissione (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'elenco degli allegati inserito tra gli articoli e l'allegato I è sostituito da quanto segue:

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato I: Definizioni, domanda di omologazione CE, rilascio dell'omologazione CE, simbolo del valore corretto del coefficiente di assorbimento, specificazioni e prove, modifiche del tipo, conformità della produzione
Appendice 1: Scheda informativa
Appendice 2: Certificato di omologazione
- Allegato II: Esempio di simbolo del valore corretto del coefficiente di assorbimento
- Allegato III: Prova a regimi stabilizzati sulla curva di pieno carico
- Allegato IV: Prova in accelerazione libera
- Allegato V: Valori limite da applicare per la prova del motore a regimi stabilizzati
- Allegato VI: Caratteristiche degli opacimetri
- Allegato VII: Impianto e uso dell'opacimetro».

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 72/306/CEE

1. Al punto 5.2.2.1, «Allegato VI» è sostituito da «Allegato V».
Al punto 5.3.2, «Allegato VI» è sostituito da «Allegato V».
Al punto 5.4, «Allegato VII» è sostituito da «Allegato VI».
Al punto 7.2.1.2, «Allegato VI» è sostituito da «Allegato V».

MODIFICHE ALL'ALLEGATO III DELLA DIRETTIVA 72/306/CEE

2. Il punto 3.2. è sostituito da quanto segue:
«3.2. Combustibile
Viene utilizzato il combustibile di riferimento di cui all'allegato IV della direttiva 88/77/CEE, come da ultimo modificata, e che risulta idoneo rispetto ai limiti di emissione per i quali il veicolo o il motore viene omologato.»
Al punto 3.4, «Allegato VII» è sostituito da «Allegato VI» e «Allegato VIII» è sostituito da «Allegato VII».
Al punto 4.2, «Allegato VI» è sostituito da «Allegato V».
 3. L'allegato V è soppresso.
 4. L'allegato VI diventa Allegato V.
 5. L'allegato VII diventa allegato VI.
Il punto 3.3. è sostituito da quanto segue:
«3.3. Sorgente luminosa
La sorgente luminosa è costituita da una lampada ad incandescenza, la cui temperatura di colore è compresa fra 2 800 e 3 250 K, oppure da un diodo a luminescenza verde (LED), il cui picco spettrale è compreso fra 550 e 570 nm. La sorgente luminosa è protetta dalla fuliggine tramite sistemi che non influenzano la lunghezza del cammino ottico oltre quanto indicato dalle specifiche del costruttore.»
 6. L'allegato VIII diventa allegato VII.
Ai punti 2.16, 2.17 e 2.2.3, «Allegato VII» è sostituito da «Allegato VI».
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2005

relativa al transito di bovini vivi nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2005) 509]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/177/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE⁽²⁾, il Regno Unito provvede affinché bovini vivi non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi.
- (2) L'imminente cessazione del servizio delle compagnie di traghetti che attualmente assicurano il trasporto di animali vivi dall'Irlanda all'Europa continentale avrà serie ripercussioni sul commercio di bovini vivi tra l'Irlanda e gli altri Stati membri.
- (3) Occorre pertanto definire criteri per la concessione del permesso di transito di bovini vivi provenienti dall'Irlanda attraverso il Regno Unito. Tale transito deve avvenire

in condizioni strettamente regolamentate ed essere sottoposto a controlli, al fine di non ridurre l'efficacia delle misure vigenti in forza della decisione 98/256/CE.

- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la decisione 98/256/CE, il Regno Unito autorizza il transito ininterrotto attraverso il Regno Unito di bovini vivi («bestiame») proveniente dall'Irlanda e diretto verso altri Stati membri, alle condizioni definite nella presente decisione.

Articolo 2

I certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio⁽³⁾ che accompagnano il bestiame proveniente dall'Irlanda e diretto verso altri Stati membri, in transito attraverso il Regno Unito, recano la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 2005/177/CE della Commissione, del 7 marzo 2005».

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 113 del 15.4.1998, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/670/CE della Commissione (GU L 228 del 24.8.2002, pag. 22).

⁽³⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

Articolo 3

Il transito attraverso il Regno Unito del bestiame proveniente dall'Irlanda e diretto verso altri Stati membri, di cui all'articolo 1, è autorizzato solo previa notifica, trasmessa con almeno due giorni lavorativi di anticipo, da parte delle competenti autorità irlandesi:

- a) all'autorità centrale del Regno Unito;
- b) all'autorità centrale di tutti gli Stati membri attraverso i quali il bestiame transita;
- c) all'autorità centrale e alle autorità locali competenti dello Stato membro di destinazione.

Articolo 4

Le competenti autorità irlandesi garantiscono che il veicolo nel quale il bestiame è trasportato sia provvisto di un sigillo ufficiale che non deve essere rimosso per tutta la durata del transito attraverso il Regno Unito, se non per i controlli ufficiali o per circostanze legate al benessere degli animali di cui all'articolo 5.

Le competenti autorità irlandesi registrano il numero o i numeri del sigillo sul certificato sanitario di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Qualora per motivi urgenti legati al benessere degli animali o ai fini di un'ispezione ufficiale sia necessario scaricare il bestiame nel Regno Unito, il trasportatore avverte immediatamente l'autorità competente di tale Stato membro.

Il trasporto del bestiame può proseguire solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il ritorno del bestiame sul veicolo avviene sotto il controllo della competente autorità del Regno Unito;

b) il veicolo è sigillato immediatamente dopo che il bestiame è stato ricaricato;

c) è rilasciato il certificato supplementare di cui nell'allegato.

Articolo 6

L'autorità competente del Regno Unito esegue i controlli del caso per garantire la corretta applicazione della presente decisione e in particolare per verificare l'integrità dei sigilli di cui all'articolo 5 sui veicoli in partenza dal Regno Unito.

L'autorità competente certifica la conformità alla presente decisione apponendo un timbro ufficiale sul certificato sanitario di cui all'articolo 2 o rilasciando il certificato supplementare di cui all'allegato.

Qualora si constati la non conformità alla presente decisione non è consentito il proseguimento del trasferimento del bestiame verso la destinazione finale. Il bestiame può essere trattenuto in attesa, in base alle sue condizioni sanitarie e a considerazioni di sanità pubblica, della macellazione, della distruzione o, con l'accordo dello Stato membro di partenza, del rinvio al luogo di origine.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Certificato supplementare (Decisione 2005/177/CE della Commissione, del 7 marzo 2005)

Stato membro di destinazione:

Numero di riferimento del certificato ufficiale che accompagna i bovini vivi:

Stato membro di origine:

ATTESTATO

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

— il sigillo ufficiale è stato rimosso per motivi attinenti alla salute degli animali/ai fini di ispezioni ufficiali⁽¹⁾;— il bestiame è stato/non è stato⁽¹⁾ scaricato dal veicolo;— il bestiame è stato ricaricato sul veicolo sotto il controllo dell'autorità competente⁽²⁾;

— i nuovi sigilli recano i numeri seguenti:

.....

.....

.....

— altre osservazioni:

.....


.....

.....

Fatto a, il

(luogo)

(data)

.....
(firma del veterinario ufficiale)⁽³⁾.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.⁽²⁾ Cancellare se non pertinente.⁽³⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2005****relativa a un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2005 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché i programmi nazionali per il 2006**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/178/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in modo da poter utilizzare questi dati per la stima della reale esposizione attraverso la dieta.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE prevedono che la Commissione si adoperi progressivamente per introdurre un sistema che consenta di calcolare l'esposizione effettiva agli antiparassitari attraverso la dieta. Per poter formulare stime realistiche si dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti della dieta europea. Si ritiene generalmente che i principali componenti della dieta europea siano costituiti da circa 20-30 prodotti alimentari. Viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari, gli Stati membri sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, campioni di appena otto prodotti. Gli usi degli antiparassitari variano nell'arco di tre anni. Ciascun composto antiparassitario dovrebbe quindi essere controllato, in generale, in 20-30 prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali.
- (2) I residui di tutti gli antiparassitari oggetto della presente raccomandazione dovrebbero essere controllati nel 2005,

- (3) Occorre un approccio statistico sistematico quanto al numero di campioni da prelevare in ciascuna operazione coordinata di controllo. Un simile approccio è stato definito dalla Commissione del Codex Alimentarius⁽³⁾. Secondo una distribuzione binomica delle probabilità è possibile calcolare che l'esame di 613 campioni fornisce un livello di fiducia superiore al 99 % per l'individuazione di un campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di determinazione, qualora meno dell'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore al limite di determinazione. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in base all'entità della popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni all'anno del prodotto.
- (4) Nuove linee direttrici concernenti le «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari» sono pubblicate sul sito web della Commissione⁽⁴⁾. È stato convenuto che tali linee direttrici dovrebbero essere applicate per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati membri ed essere riesaminate costantemente alla luce dell'esperienza acquisita.
- (5) Secondo le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE gli Stati membri sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei rispettivi programmi d'ispezione nazionali. Tali informazioni devono comprendere i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di notificazione e i criteri secondo i quali esse sono state fissate, nonché le informazioni relative al riconoscimento dei laboratori che eseguono le analisi, ai sensi della direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari⁽⁵⁾. Devono essere indicati anche il numero e il tipo di infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).

(2) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/115/CE della Commissione (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 64).

(3) Codex Alimentarius, Residui di antiparassitari negli alimenti, Roma, 1994, ISBN 92-5-203271-1, vol. 2, pag. 372.

(4) Documento SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (6) I residui massimi per gli alimenti per bambini sono stati fissati conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento⁽¹⁾, e all'articolo 6 della direttiva 96/5/CE, Euratom della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini⁽²⁾.
- (7) Le informazioni sui risultati dei programmi di controllo si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informatica. La Commissione ha approntato gli opportuni formati per cui gli Stati membri devono inviarle i dati per posta elettronica. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le loro relazioni secondo il formato standard. L'ulteriore sviluppo del formato stesso risulterà più efficiente se realizzato attenendosi alle linee direttrici della Commissione.
- (8) Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

RACCOMANDA:

- 1) Gli Stati membri sono invitati, nel corso del 2005, a raccogliere e analizzare campioni delle combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I, sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto assegnato loro nell'allegato II, in proporzione tale da rispecchiare la quota nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato dello Stato membro.

Per gli antiparassitari che presentano un rischio acuto, quali gli esteri organofosfati, l'endosulfan e gli N-metilcarbammati, campioni selezionati di pere, patate, carote, arance o mandarini e cetrioli devono essere sottoposti anche ad un'analisi individuale dei singoli componenti del secondo campione, qualora vengano rinvenute tracce di tali antiparassitari, in particolare sui prodotti che provengono da un unico produttore. Il numero di componenti deve essere conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE della Commissione⁽³⁾.

Devono essere prelevati due campioni. Se nel primo campione viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario in questione, i componenti del secondo campione devono essere analizzati separatamente.

Devono essere prelevati almeno dieci campioni sugli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini composti principalmente da verdura, frutta o cereali. I campioni vanno prelevati in ciascuno Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

⁽³⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

I campioni dovrebbero essere prelevati da prodotti provenienti dall'agricoltura biologica. Il numero di campioni dovrebbe essere proporzionato al settore di mercato coperto dall'agricoltura biologica in ogni Stato membro, con un minimo di un campione.

- 2) Gli Stati membri sono invitati a trasmettere i risultati delle analisi dei campioni analizzati e delle combinazioni prodotto/residuo, specificate nell'allegato I, entro e non oltre il 31 agosto 2006 indicando:
- i metodi di analisi utilizzati e i livelli raggiunti, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nel documento «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari»;
 - il numero e il tipo di infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

La comunicazione deve essere presentata in un formato, compreso quello elettronico, conforme al documento orientativo per l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni della Commissione relative ai programmi comunitari coordinati di controllo forniti dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

I risultati dei campioni prelevati da prodotti provenienti da settori di agricoltura biologica devono essere comunicati separatamente.

- 3) Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre il 31 agosto 2005, tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controllo, in modo da garantire almeno attraverso i controlli per campione, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari e in particolare:

- i risultati dei programmi nazionali sui residui di antiparassitari;
- le informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori e, in particolare, sugli aspetti delle linee direttrici concernenti le procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari che non sono stati in grado di applicare o la cui applicazione ha suscitato particolari difficoltà;
- i dati relativi al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE, dei laboratori che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di riconoscimento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente a una copia dell'atto di riconoscimento;

- d) informazioni sulle prove di competenza e sui ring test ai quali ha partecipato il laboratorio.
- 4) Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre 2005, il rispettivo programma nazionale messo a punto ai fini del controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalle direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE, per il 2006, e in particolare:
- a) i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e le analisi da effettuare;
- b) le soglie di notificazione applicate e i criteri secondo cui sono state fissate;
- c) le informazioni relative al riconoscimento, in conformità con la direttiva 93/99/CEE del Consiglio, dei laboratori che effettuano le analisi.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Combinazioni antiparassitari/prodotti da controllare

Residui di antiparassitari da analizzare			
	2005	2006 (*)	2007 (*)
Acefato	(a)	(b)	(c)
Aldicarb	(a)	(b)	(c)
Azinfos-metile	(a)	(b)	(c)
Azoxystrobin	(a)	(b)	(c)
Gruppo Benomil	(a)	(b)	(c)
Bifentrin	(a)	(b)	(c)
Bromopropilato	(a)	(b)	(c)
Bupirimate	(a)	(b)	(c)
Captan	(a)	(b)	(c)
Carbaryl	(a)	(b)	(c)
Cloromequat (**)	(a)	(b)	(c)
Clorotalonil	(a)	(b)	(c)
Clorprofam	(a)	(b)	(c)
Clorpirifos	(a)	(b)	(c)
Clorpirifos-metile	(a)	(b)	(c)
Cipermetrina	(a)	(b)	(c)
Ciprodinil	(a)	(b)	(c)
Deltametrina	(a)	(b)	(c)
Diazinon	(a)	(b)	(c)
Dichlofluanid	(a)	(b)	(c)
Dicofol	(a)	(b)	(c)
Dimetoato	(a)	(b)	(c)
Difenilamina (***)	(a)	(b)	(c)
Endosulfan	(a)	(b)	(c)
Fenexamid	(a)	(b)	(c)
Fludioxonil	(a)	(b)	(c)
Folpet	(a)	(b)	(c)
Fosalone	(a)	(b)	(c)
Imazalil	(a)	(b)	(c)
Imidacloprid	(a)	(b)	(c)
Iprodione	(a)	(b)	(c)
Cresoxim-metile	(a)	(b)	(c)
Lambda-cialotrina	(a)	(b)	(c)

Residui di antiparassitari da analizzare			
	2005	2006 (*)	2007 (*)
Malation	(a)	(b)	(c)
Gruppo Maneb	(a)	(b)	(c)
Metalaxil	(a)	(b)	(c)
Metamidofos	(a)	(b)	(c)
Metidation	(a)	(b)	(c)
Metiocarb	(a)	(b)	(c)
Metomil	(a)	(b)	(c)
Miclobutanil	(a)	(b)	(c)
Ossidemeton-metile	(a)	(b)	(c)
Paration	(a)	(b)	(c)
Piretrine	(a)	(b)	(c)
Pirimicarb	(a)	(b)	(c)
Pirimifos-metile	(a)	(b)	(c)
Procimidone	(a)	(b)	(c)
Propargite	(a)	(b)	(c)
Pirimetanil	(a)	(b)	(c)
Spiroxamina	(a)	(b)	(c)
Tiabendazolo	(a)	(b)	(c)
Tolcloflos-metile	(a)	(b)	(c)
Tolilfluanid	(a)	(b)	(c)
Triadimefon	(a)	(b)	(c)
Vinclozolin	(a)	(b)	(c)

(a) Pere, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance o mandarini, spinaci (freschi o congelati), riso e cetriolo.

(b) Cavolfiori, peperoni, frumento, melanzane, uve, piselli (freschi/congelati, sgranati), banane e succo d'arancia.

(c) Mele, pomodori, lattuga, fragole, porri, cavoli, segala/avena, pesche comprese nettarine e ibridi simili.

(*) Dati indicativi per il 2006-2007, in funzione dei programmi che saranno raccomandati per quegli anni.

(**) L'analisi del cloromequat deve essere effettuata soltanto per pere e cereali.

(***) L'analisi della difenilamina deve essere effettuata soltanto per pere e mele.

ALLEGATO II

Numero di campioni di ciascun prodotto che ogni Stato membro deve prelevare

Codice paese	Campione	Codice paese	Campione
AT	12	IT	65
BE	12	IE	12
CY	12	LU	12
CZ	12	LT	12
DE	93	LV	12
DK	12	MT	12
ES	45	NL	17
EE	12	PT	12
EL	12	PL	45
FR	66	SE	12
FI	12	SI	12
HU	12	SK	12
		UK	66
Totale campioni: 613			

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2005

che modifica le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che la Slovenia è indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e da leucosi bovina enzootica e la Slovacchia è indenne da tubercolosi e da brucellosi bovina

[notificata con il numero C(2005) 483]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/179/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7 e l'allegato D, parte I, punto E,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini⁽²⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia⁽³⁾, elenca le regioni degli Stati membri riconosciute ufficialmente indenni dalla brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.

(2) In Slovenia la brucellosi ovina e caprina è soggetta a obbligo di denuncia da almeno cinque anni e in tale periodo nessun caso della malattia è stato confermato ufficialmente. Da almeno tre anni lo Stato membro ha inoltre vietato la vaccinazione contro la malattia. La Slo-

venia si è inoltre impegnata a rispettare alcune altre condizioni stabilite dalla direttiva 91/68/CEE relative ai controlli casuali da effettuare dopo che lo Stato membro è stato riconosciuto indenne da brucellosi. È quindi opportuno che la Slovenia sia ufficialmente riconosciuta indenne da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto concerne le aziende che allevano ovini e caprini.

(3) A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri, ovvero parti o regioni degli Stati membri, possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.

(4) Gli elenchi degli Stati membri dichiarati indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini⁽⁴⁾.

(5) In seguito all'esame da parte della Commissione della documentazione presentata dalla Slovenia per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE relativamente alla leucosi bovina enzootica, l'intero Stato membro dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(6) Successivamente all'esame da parte della Commissione della documentazione presentata dalla Slovacchia per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE relativamente alla tubercolosi bovina e alla brucellosi bovina, l'intero Stato membro dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e brucellosi bovina.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 9.7.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/28/CE (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 30).

⁽⁴⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/28/CE.

(7) Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE vanno pertanto modificate di conseguenza.

Articolo 2

Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

(8) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2005.

Articolo 1

L'allegato I della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

STATI MEMBRI

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
IE	Irlanda
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito»

ALLEGATO II

Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:

1) Nell'allegato I, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
FR	Francia
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia»

2) Nell'allegato II, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia»

3) Nell'allegato III, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
ES	Spagna
FR	Francia
IE	Irlanda
CY	Cipro
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SI	Slovenia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2005

che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia

[notificata con il numero C(2005) 443]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/180/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 9, 11 e 14,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE gli Stati membri devono notificare in anticipo alla Commissione le loro deroghe, per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni dall'ultima data di applicazione della versione modificata dell'allegato della direttiva.
- (2) Alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2002 la loro intenzione di adottare deroghe alla direttiva 96/49/CE. Con la decisione 2003/627/CE della Commissione, del 20 agosto 2003, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia⁽²⁾, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare le deroghe di cui agli allegati I e II della decisione.
- (3) La direttiva 2003/29/CE della Commissione⁽³⁾ ha modificato l'allegato della direttiva 96/49/CE. La direttiva 2003/29/CE doveva essere recepita nella normativa nazionale degli Stati membri entro il 1° luglio 2003, essendo il 30 giugno 2003 l'ultima data di applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 9 dell'articolo 6 della direttiva 96/49/CE.
- (4) Alcuni Stati membri hanno notificato la loro intenzione di adottare deroghe. La Commissione ha esaminato le notifiche per quanto attiene la conformità alle condizioni previste all'articolo 6, paragrafi 9, 11 e 14, della direttiva 96/49/CE e le ha approvate. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri in questione ad adottare tali deroghe.
- (5) Contemporaneamente, si reputa auspicabile riunire in una singola decisione tutte le deroghe autorizzate fino ad ora. È necessario pertanto abrogare e sostituire la decisione 2003/627/CEE.
- (6) Per garantire che la situazione delle deroghe sia aggiornata regolarmente, la Commissione proporrà un aggiornamento complessivo di tutte le deroghe esistenti almeno ogni 5 anni.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE del Consiglio⁽⁴⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell'allegato I sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui all'allegato I relative al trasporto per ferrovia nel proprio territorio di piccole quantità di talune merci pericolose.

Tali deroghe sono applicate indiscriminatamente.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/110/CE della Commissione (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 24).

⁽²⁾ GU L 217 del 29.8.2003, pag. 67.

⁽³⁾ GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/111/CE della Commissione (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 25).

Articolo 2

Gli Stati membri di cui all'allegato II sono autorizzati ad applicare le deroghe previste nell'allegato II relative, in primo luogo, al trasporto su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite e, in secondo luogo il trasporto locale di merci pericolose su brevi distanze all'interno di zone portuali o aeroportuali o di siti industriali.

Articolo 3

La decisione 2003/627/CE è abrogata.

I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente della Commissione

ALLEGATO I

Deroghe concesse agli Stati membri per piccole quantità di talune merci pericolose

GERMANIA

RA-SQ 3.1

Oggetto: Esenzione di piccole quantità di talune merci per uso privato.

Riferimento all'allegato della direttiva 96/49/CE (di seguito «la direttiva»): Tabella del capitolo 3.2 per taluni numeri ONU nelle classi da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Autorizzazione al trasporto e disposizioni.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3.

Contenuto della normativa nazionale: Classi da 1 a 9; esenzione per quantità molto piccole di varie merci in imballaggi e quantità destinate a un utilizzo privato; un massimo di 50 kg per unità di trasporto; applicazione delle disposizioni generali in materia di imballaggio per l'imballaggio interno.

Osservazioni: La deroga è consentita fino al 31.12.2004.
Numero di lista: 14*.

RA-SQ 3.2

Oggetto: Autorizzazione all'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.1.10.4 MP2

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di imballaggio combinato.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21.

Contenuto della normativa nazionale: Classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all'imballaggio combinato di oggetti in classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità.

Osservazioni: Numero di lista: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

FRANCIA

RA-SQ 6.1

Oggetto: Trasporto di bagaglio registrato nei treni passeggeri.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.7.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Materiali e oggetti RID non trasportabili nel bagaglio.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (decreto RID) — Article 18.

Contenuto della normativa nazionale: I materiali e gli oggetti RID trasportabili come colli espressi possono essere trasportati come bagaglio nei treni passeggeri.

RA-SQ 6.2

Oggetto: Colli di materiali pericolosi trasportati nei treni passeggeri.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.7.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Materiali e oggetti RID non trasportabili come bagaglio a mano.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (decreto RID) — Article 19.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto come bagaglio a mano di colli di materiali pericolosi per uso personale o professionale dei passeggeri è autorizzato a determinate condizioni: si applicano soltanto le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli di cui ai capitoli 4.1, 5.2 e 3.4.

Osservazioni: Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

RA-SQ 6.3

Oggetto: Trasporto di materiali pericolosi per le esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Informazioni relative ai materiali pericolosi da indicare nella lettera di vettura.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (decreto RID) — Article 20.2.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di dichiarazione del carico.

RA-SQ 6.4

Oggetto: Esenzione dall'etichettatura di determinati vagoni postali.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (decreto RID) — Article 21.1.

Contenuto della normativa nazionale: Sono soggetti all'obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (ad eccezione di 1, 6.2 o 7).

RA-SQ 6.5

Oggetto: Esenzione dall'etichettatura di determinati vagoni adibiti al trasporto di container di dimensioni ridotte.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (decreto RID) — Article 21.2.

Contenuto della normativa nazionale: Se le etichette apposte sui container in questione sono chiaramente visibili, i vagoni non sono soggetti all'obbligo di etichettatura.

RA-SQ 6.6

Oggetto: Esenzione dall'etichettatura di vagoni adibiti al trasporto di veicoli stradali carichi di colli.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di apporre etichette sulle pareti dei vagoni.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (decreto RID) — Article 21.3.

Contenuto della normativa nazionale: Se sui veicoli stradali sono apposte etichette indicanti i colli che essi contengono, i vagoni non sono soggetti all'obbligo di etichettatura.

SVEZIA

RA-SQ 14.1

Oggetto: Non è necessario apporre etichette sui vagoni ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare apposite etichette.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Non è necessario apporre etichette sui vagoni ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

Osservazioni: Il RID prevede limiti quantitativi alle merci definibili «per consegna espressa»: si tratta perciò di piccole quantità.

REGNO UNITO

RA-SQ 15.1

Oggetto: Trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali orologi, rivelatori di fumo, rose di bussole.

Riferimento all'allegato della direttiva: Gran parte delle prescrizioni del RID.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Riferimento alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Contenuto della normativa nazionale: Esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

Osservazioni: Questa deroga rappresenta una misura a breve termine: non sarà più necessaria quando il RID verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

RA-SQ 15.2

Oggetto: Movimentazione di serbatoi fissi nominalmente vuoti non adibiti al trasporto (N2).

Riferimento all'allegato della direttiva: Parti 5 e 7.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative alle procedure di spedizione, al trasporto, all'uso e ai veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificare in normative di imminente adozione.

Contenuto della normativa nazionale: Cfr. sopra.

Osservazioni: La movimentazione di questi serbatoi fissi non costituisce propriamente «trasporto di sostanze pericolose»: in pratica le disposizioni del RID non possono essere applicate. Dal momento che i serbatoi sono «nominalmente vuoti», la quantità di merci pericolose che di fatto essi contengono è, per definizione, estremamente ridotta.

RA-SQ 15.3

Oggetto: Riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, reg. 17 e reg. 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg. 14.

Contenuto della normativa nazionale: La normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto sia privo di rischi.

Osservazioni: Il Regno Unito intende permettere determinate variazioni rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variazione è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le variazioni sarebbero autorizzate soltanto a condizione che «siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati».

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle variazioni che il Regno Unito potrebbe introdurre.

1. Gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 o 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero ONU 1942. La quantità di ONU 1942 che può essere trasportata è limitata, in quanto esso è considerato un esplosivo di cui al punto 1.1D.
2. Gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi i 500 chilogrammi.
3. Gli esplosivi di cui al punto 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.
4. Gli articoli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 non dev'essere superiore a 20 chilogrammi.

RA-SQ 15.4

Oggetto: Differenziazione della «quantità totale massima per unità di trasporto» per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificare in normative di imminente adozione.

Contenuto della normativa nazionale: Definizione di regole relative alle deroghe per quantità limitate e carichi misti di sostanze esplosive.

Osservazioni: L'obiettivo è quello di introdurre limiti differenti per quantità ridotte e fattori di moltiplicazione per carichi misti per le merci della classe 1 (50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2). Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione dovrebbero essere di 20 per la categoria di trasporto 2 e di 2 per la categoria di trasporto 3.

RA-SQ 15.5

Oggetto: Adozione di RA-SQ 6.6.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Schedule 5, paragraphs 6 and 9.

ALLEGATO II

Deroghe concesse agli Stati membri per il trasporto locale limitato al proprio territorio

GERMANIA

RA-LT 3.1

Oggetto: Trasporto alla rinfusa di materie della classe 9 contaminate con PCB.

Riferimento all'allegato della direttiva 96/49/CE (di seguito «la direttiva»): 7.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Trasporto alla rinfusa.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

Contenuto della normativa nazionale: Autorizzazione al trasporto alla rinfusa in veicoli con casse mobili o contenitori sigillati impermeabili ai liquidi o alla polvere.

Osservazioni: La deroga n. 11 è consentita fino al 31.12.2004; dal 2005 si applicano le stesse disposizioni contenute nell'ADR e nel RID.

Si veda anche l'accordo multilaterale M137.

Numero di lista: 4*.

RA-LT 3.2

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato della direttiva: Parti da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione, imballaggio e marcatura.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

Contenuto della normativa nazionale: Classi da 2 a 6.1, 8 e 9; imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e GIR; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (come raccolti) e suddivisi in varie categorie specifiche di rifiuti (per evitare reazioni pericolose all'interno di un gruppo di rifiuti); utilizzo di speciali istruzioni scritte relative ai gruppi di rifiuti e come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

Osservazioni: Numero di lista: 6*.

SVEZIA

RA-LT 14.1

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: Parte 2, capitoli 5.2 e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: La normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l'etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base al RID, essa li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base al RID, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune). Ogni imballaggio dev'essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

Osservazioni:

Queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

DECISIONE N. 2/2005 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE

del 1° marzo 2005

che deroga alla definizione di «prodotti originari» in considerazione della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04)

(2005/181/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'articolo 38 del protocollo I dell'allegato V,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.
- (2) L'articolo 38, paragrafo 8, del suddetto protocollo prevede che tali deroghe siano concesse automaticamente entro un contingente annuo di 8 000 t per le conserve e di 2 000 t per i filetti di tonno.
- (3) Il 28 ottobre 2002 è stata adottata la decisione n. 2/2002 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04). La deroga di cui all'articolo 1 della decisione si applica dal 1° ottobre 2002 al 28 febbraio 2005.
- (4) In previsione della scadenza di questa disposizione, l'8 novembre 2004 gli Stati ACP hanno presentato una richiesta di nuova deroga globale alle norme di origine contenute nell'accordo di partenariato ACP-CE per le conserve e i filetti di tonno, valida per tutti gli Stati ACP e riguardante gli interi quantitativi annui, vale a dire 8 000 t per le conserve e 2 000 t per i filetti di tonno, importati nella Comunità dal 1° marzo 2005 in poi.
- (5) La deroga viene richiesta ai sensi delle disposizioni pertinenti del protocollo I, segnatamente per quanto riguarda l'articolo 38, paragrafo 8, e i quantitativi richiesti rientrano nei limiti del contingente annuo concesso automaticamente su domanda degli Stati ACP.
- (6) La presente decisione si applica dal 1° marzo 2005 alla fine del 2007 in attesa dell'adozione dei nuovi accordi

commerciali che entreranno in vigore al più tardi il 1° gennaio 2008 a norma dell'articolo 37 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

- (7) Pur facendo riferimento alle conserve di tonno, la decisione n. 2/2002 si applica solo al tonno in scatola. In realtà, il termine «conserve di tonno» comprende sia il tonno in scatola che il tonno confezionato sotto vuoto in sacchetti di plastica o in altri imballaggi. La nomenclatura combinata delle Comunità europee usa il termine «conserve di tonno» che comprende, tra l'altro, il tonno in scatola. Nella presente decisione si deve riprendere la stessa terminologia.
- (8) I quantitativi per i quali viene concessa una deroga devono essere gestiti dalla Commissione in collaborazione con le autorità doganali degli Stati membri e degli Stati ACP. A tal fine occorre adottate norme dettagliate,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, le conserve e i filetti di tonno della voce SA ex 16.04, prodotti negli Stati ACP utilizzando tonno non originario, sono considerati originari di tali Stati alle condizioni precisate nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati in allegato alla presente decisione, importati nella Comunità dagli Stati ACP tra il 1° marzo 2005 e il 31 dicembre 2007.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93⁽¹⁾ relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

Articolo 4

1. Le autorità doganali degli Stati ACP adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati ai sensi della presente decisione devono farvi riferimento.

2. Ogni tre mesi, le autorità competenti di tali Stati inviano alla Commissione, tramite il segretariato del gruppo ACP, un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

— «Derogation — Decision No 2/2005»,

— «Dérogação — Décision n° 2/2005».

Articolo 6

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 2005.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2005.

Per il comitato di cooperazione doganale ACP-CE

I presidenti

Robert VERRUE

Isabelle BASSONG

ALLEGATO

N. d'ordine	Voce SA	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi (in tonnellate)
09.1632	ex 16.04	Conserve di tonno ⁽¹⁾	1.3.2005-28.2.2006	8 000
			1.3.2006-28.2.2007	8 000
			1.3.2007-31.12.2007	6 666
09.1637	ex 16.04	Filetti di tonno	1.3.2005-28.2.2006	2 000
			1.3.2006-28.2.2007	2 000
			1.3.2007-31.12.2007	1 666

⁽¹⁾ In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA ex 16.04.

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 345 del 20 novembre 2004)

A pagina 84, allegato XXIII, decimo e undicesimo trattino:

anziché: «— tutti i prodotti agricoli di cui all'articolo 146, paragrafo 1, ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio che servono come combustibili nelle centrali elettriche per la produzione d'energia;

— tutti i prodotti di cui all'articolo 146, paragrafo 1, ed i loro derivati destinati ad usi energetici»;

leggi: «— tutti i prodotti agricoli di cui all'articolo 145, paragrafo 1, ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio che servono come combustibili nelle centrali elettriche per la produzione d'energia;

— tutti i prodotti di cui all'allegato XXII ed i loro derivati destinati ad usi energetici».
